

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 23 dicembre 2025, n. 25

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 30 APRILE 2014, N. 11 "TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE, DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI, DEGLI ENTI DIPENDENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI, DELLE SOCIETA' E DEGLI ALTRI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE REGIONALE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)"

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifica del titolo del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”)

1. Il titolo del r.r. 11/2014, è sostituito dal seguente: “Trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nel rispetto dei principi previsti nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 1 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)

1. All’articolo 1 del r.r. 11/2014, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “Il presente regolamento, in attuazione e integrazione dei commi 26 e 27 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011) e successive modifiche, identifica i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili su tali dati, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza.”;

b) al comma 2, le parole: “, secondo il disposto di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”, sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)

1. All'articolo 2 del r.r. 11/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole “d. lgs. 196/2003”, sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche”;
 - b) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) dopo le parole: “finalità di”, è aggiunta la seguente: “rilevante”;
 - 2) le parole: “sensibili o giudiziari e i dati siano, in ogni caso, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”, sono sostituite dalle seguenti: “riconducibili alle categorie particolari di dati personali o ai dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)

1. All'articolo 3 del r.r. 11/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: “(Tipi di dati, operazioni eseguibili, motivo di interesse pubblico rilevante, misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato)”;
 - b) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole: “sensibili e giudiziari”, sono sostituite dalle seguenti: “riconducibili alle categorie particolari di dati personali e i dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza”;
 - 2) dopo le parole: “finalità di”, è inserita la seguente: “rilevante”;
 - 3) alla lettera a), la parola: “A37” è sostituita dalla seguente: “A38”.

Art. 5

(Integrazione dell'allegato A del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)

1. Dopo la scheda A37 dell'allegato A del r.r. 11/2014, è inserita la scheda A38, allegato “A” del presente regolamento.

Art. 6*(Inserimento dell'articolo 3 bis nel regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)*

1. Dopo l'articolo 3 del r.r. 11/2014, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis*(Disposizioni transitorie)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture regionali, per le rispettive competenze, provvedono ad aggiornare le schede allegate, relative ai singoli trattamenti, individuando i tipi di dati, le operazioni di trattamento eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato.
2. Fino al completamento degli aggiornamenti previsti nel comma 1 continuano ad applicarsi le schede relative a ciascun trattamento, allegate al presente regolamento.”.

Art. 7*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

**Il Presidente
Francesco Rocca**

Allegato A**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI E DI DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E A REATI O A CONNESSE MISURE DI SICUREZZA**

(Artt. 2 sexies e 2 octies Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 38**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:****GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE****FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10, della legge n. 137 del 6 luglio 2002” e successive modifiche;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” e successive modifiche;

legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche;

LEGGI REGIONALI:

legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche;

legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)” e successive modifiche

ALTRE FONTI:

regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche”;

regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 “Trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nel rispetto dei principi previsti nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche”, e successive modifiche – allegato A, schede n. 9 e n. 32;

delibera Giunta regionale 4 maggio 2017, n. 224 “Istituzione del nuovo Polo Regionale del Lazio per SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) per le biblioteche di ente locale e di interesse locale”;

delibera Giunta regionale 23 marzo 2022, n. 126 “DGR 224/2017 – Polo bibliotecario regionale SBN-RL1. Atto di indirizzo per l’adesione al nuovo applicativo ministeriale dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) denominato SBNCloud e disposizioni per la continuità operativa del Polo bibliotecario regionale RL1.”.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

attività di promozione della cultura

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- cartaceo

- informatizzato

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l’interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: presso gli interessati presso terzi

in forma cartacea con modalità informatizzate

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

0 Interconnessione di dati con altri archivi

- 1 - dello stesso titolare (Regione)
- 2 - di altro titolare

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

alcuni dati sulle condizioni di salute possono essere acquisiti in relazione ai singoli servizi offerti all'utente (es. assistenza per il superamento di barriere architettoniche, utilizzo di particolari supporti, recapiti al proprio domicilio etc.); altri dati sensibili possono emergere in relazione alle informazioni ricavabili dalle richieste relative ai singoli volumi, ai film ovvero ai documenti presi in visione o in prestito.

Ulteriori dati sensibili potrebbero essere acquisiti a seguito di colloqui volti ad accertare le esigenze di studio dei richiedenti, nei soli casi in cui il loro trattamento, anche temporaneo, sia realmente indispensabile per usufruire di sale riservate per le quali è previsto l'accesso limitato.